

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PREZIOSI, SCHIAVETTI, MILILLO e ALBARELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1964

Estensione della disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, concernente la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, agli alloggi di tipo economico costruiti o acquistati per gli scopi di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto al loro esame si inquadra in quelli di portata più vasta e generale recentemente adottati in materia di edilizia popolare ed economica ed è aderente ad un preciso orientamento assunto dai Governi succedutisi in questi ultimi anni, cioè all'intento di promuovere la massima diffusione della proprietà della casa per abitazione privata.

Con esso viene soprattutto sanata una gravissima ingiustizia sofferta dagli inquilini degli alloggi costruiti od acquistati dal Ministero delle finanze per gli scopi previsti dalla legge 27 giugno 1949, n. 329. Infatti, agli interessati è stata finora preclusa qualsiasi possibilità di conseguire la proprietà di alloggi popolari od economici in quanto essi, per la sola circostanza di essere concessionari, sebbene a titolo precario, di alloggi in locazione a condizione di favore, sono sistematicamente posposti nelle graduatorie dei concorsi per l'assegnazione a riscatto di alloggi costruiti dai vari enti con il concorso o con il contributo del-

lo Stato (INCIS, INA-Casa, Istituto case popolari, eccetera).

Pertanto, la soluzione del particolare problema non è ulteriormente dilazionabile.

D'altra parte, poichè sarebbe inopportuno e contraddittorio privare per l'avvenire il Ministero delle finanze della possibilità di offrire alloggi in affitto ai propri dipendenti trasferiti da una ad altra sede, è necessario istituire contemporaneamente un sistema analogo a quello previsto dalla disciplina introdotta in materia di edilizia popolare ed economica col decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. A questo fine, mentre si rende necessario, per la ben nota esiguità numerica degli alloggi finora costruiti in applicazione della citata legge n. 329 del 1949, evitare l'esclusione di una, sia pure minima, quota degli alloggi stessi dall'assegnazione in proprietà, occorre consentire al Ministero medesimo di disporre integralmente e senza soluzione di continuità, per le note finalità della ripetuta legge n. 329 del 1949, del ricavato della vendita degli attuali alloggi, cioè offrire ad esso

un mezzo veramente idoneo ad ovviare ad una situazione cristallizzatasi in conseguenza del mancato stanziamento di nuovi fondi per lo stesso fine.

Per le premesse considerazioni, il disegno che segue è stato formulato tenendo presente, con gli opportuni adattamenti di carattere essenzialmente procedurale, la normativa, positivamente collaudata dall'esperienza, introdotta in materia dal già citato

decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, dalla legge 27 aprile 1962, n. 231.

Si confida che gli onorevoli colleghi, consapevoli della necessità di non deludere la aspettativa degli interessati in un provvedimento riparatore, vogliano dare il loro assenso alla iniziativa dei sottoscritti, ispirata unicamente ad una esigenza di carattere fondamentalmente etico.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I concessionari degli alloggi siti nei fabbricati a tipo economico, acquistati o costruiti dal Ministero delle finanze per gli scopi previsti dalla legge 27 giugno 1949, n. 329, possono ottenere la concessione in proprietà degli alloggi medesimi.

Salvo quanto stabilito dai successivi articoli, per la cessione in proprietà prevista dal precedente comma si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 6, primo comma, 13, 15, 16, primo, secondo, terzo e quinto comma, 17, 19, 24 e 25, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, nei testi modificati dalla legge 27 aprile 1962, n. 231. Si applicano inoltre le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, tenuto conto della modifica apportata all'articolo stesso dal primo comma dell'articolo 6 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

**Art. 2.**

Coloro i quali hanno titolo a norma di questa legge ad ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui sono concessionari possono farne richiesta in qualsiasi momento all'Intendenza di finanza.

La richiesta dev'essere accompagnata da un deposito di lire 5.000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito è incamerato dall'Erario se l'aspirante recede dalla richiesta cessione ed è, invece, restituito a chi non può conseguire la cessione per carenza di titolo.

In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro trenta giorni dall'evento.

L'Intendente di finanza, ricevuta la richiesta di cessione, comunica al concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito della richiesta stessa e, in caso di accoglimento di questa, il prezzo di cessione dell'alloggio, con l'indicazione del valore venale determinato dalla Commissione provinciale. Se avverso la comunicazione non è prodotto ricorso nei termini indicati, secondo i casi, dagli articoli 3 e 5, l'Intendenza, entro sessanta giorni dalla data di notifica della comunicazione stessa, provvede alla stipula del contratto.

#### Art. 3.

Avverso la decisione dell'Intendenza di finanza in merito alla richiesta di cessione dell'alloggio in proprietà, è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Ministro delle finanze.

Il ricorso dev'essere deciso entro trenta giorni dalla presentazione.

#### Art. 4.

Il valore venale degli alloggi da cedere in proprietà a norma di questa legge è determinato, in relazione alla località in cui hanno sede i fabbricati, da una Commissione provinciale nominata dall'Intendente di finanza e composta dall'Intendente stesso, che la presiede, e da due ingegneri dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Intendenza di finanza con qualifica non inferiore a quella di consigliere di seconda classe. Può partecipare alle sedute della Commissione, con voto consultivo, un rappresentante dei concessionari aventi titolo ad esercitare la facoltà del riscatto, eletto dalla maggioranza dei concessionari.

#### Art. 5.

Contro la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi è ammesso ricorso, entro trenta giorni, ad una Commissione

centrale nominata dal Ministro delle finanze e composta:

1) da un magistrato ordinario di categoria non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede;

2) da un ispettore generale dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze;

3) da due ingegneri degli uffici tecnici erariali, con qualifica non inferiore a quella di ingegnere capo;

4) da un ingegnere scelto da una terna designata dal Consiglio provinciale di Roma dell'Ordine degli ingegneri.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un impiegato dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Il ricorso dev'essere deciso entro trenta giorni dalla presentazione.

Le parti possono essere udite personalmente dalla Commissione.

#### Art. 6.

Le sedute delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 5 non sono valide se non sono presenti tutti i membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza.

Ai componenti delle Commissioni spettano i compensi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento a favore dei membri delle Commissioni operanti presso l'Amministrazione dello Stato.

#### Art. 7.

Gli acquirenti hanno facoltà di affittare l'alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimenti di residenza di ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previo consenso del Ministero delle finanze, il quale può deferire tale facoltà agli Intendenti di finanza.

Il consenso s'intende tacitamente accordato nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata risposta.

## Art. 8.

A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita di tutti gli alloggi di un fabbricato, l'amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice civile.

L'assemblea del condominio stabilisce il regolamento sulla scorta di uno schema predisposto dal Ministero delle finanze. Il regolamento dev'essere sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero stesso, che s'intende tacitamente accordata se non è comunicata entro novanta giorni dalla trasmissione.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

## Art. 9.

Le somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi di cui all'articolo 1 sono versate in apposito capitolo del bilancio di entrata, per essere assegnate al Ministero delle finanze e destinate all'acquisto o alla costruzione di altri fabbricati a tipo economico, con le modalità e per gli scopi previsti dalla legge 27 giugno 1949, n. 329.